

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/90 DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 1990****che proroga la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni cereali esportati sotto forma di prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 701/90 della Commissione⁽⁵⁾ ha sospeso la fissazione anticipata delle

restituzioni all'esportazione di granoturco sotto forma di prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, del codice NC 1904 10 10;

considerando che i motivi alla base della sospensione sono sempre validi; che è pertanto importante proseguire la misura per un periodo limitato nel tempo fino al riassetto auspicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 701/90 le parole « 26 aprile 1990 » sono sostituite da « 30 aprile 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1990.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1990, pag. 16.